

LEGGE REGIONALE MOLISE 8 settembre, 1986 n. 15

Legge regionale 25 marzo 1986. - Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(B.U.R. n. 17, 16 settembre 1986)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 1

Ambito di applicazione

Tutti i comuni della Regione devono osservare le norme della presente legge, ai fini della prevenzione dal rischio sismico.

Art. 2

Indagini relative a strumenti urbanistici generali

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali sono svolte indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche riferite a tutto il territorio del comune e volte in particolare ad individuare le caratteristiche strutturali delle rocce e la stabilità dei pendii.

Tali indagini, in stretto rapporto alle previsioni insediative degli strumenti urbanistici, devono essere condotte in prospettiva sismica e finalizzate alla definizione di aree di possibile pericolosità in caso di evento sismico.

In particolare tali studi devono prendere in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- a) condizioni geomorfologiche e geolitologiche dell'area con riferimento alla presenza di fenomeni franosi;
- b) condizioni geologico-strutturali dell'area con riguardo alla presenza di eventuali disturbi tettonici;
- c) condizioni idrogeologiche dell'area in esame rivolte sia alle acque superficiali (esondazioni) che a quelle sub-superficiali e sotterranee.

Le relative risultanze, raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un'esauriente documentazione cartografica di zonizzazione di massima del territorio esaminato, costituiscono documentazione obbligatoria di ciascun strumento urbanistico generale anche per il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per i comuni classificati sismici.

Art. 3

Indagini relative a strumenti urbanistici attuativi

In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi, sulla base delle indagini svolte ai sensi del precedente art. 2, sono effettuati ulteriori accertamenti in merito alla franosità alle coltri incoerenti, alla tettonica, alle emergenze idriche ed alle condizioni delle falde, volti a verificare la fattibilità insieme delle opere previste secondo quanto disposto anche dal decreto ministeriale 21 gennaio 1981, emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Tali accertamenti devono comunque evidenziare:

- a) l'inquadramento geologico e geomorfologico particolareggiato;
- b) i principali allineamenti tettonici, con particolareggiate analisi della fagliazione e fratturazione locale;
- c) le caratteristiche fisico-meccaniche di affioramenti contigui diversi;

- d) le frane in atto, potenziali, quiescenti o stabilizzate;
- e) le caratteristiche delle coltri incoerenti in riferimento alla possibilità di fenomeni di mobilizzazione e di liquefazione;
- f) le caratteristiche litologico-strutturali suscettibili di amplificare i fenomeni sismici.

In particolare, nei casi in cui lo strumento attuativo ricada su terreni in pendio, devono essere fornite verifiche di stabilità del pendio stesso nella situazione naturale ed in quella eventualmente modificata dalle opere di urbanizzazione.

Inoltre, per le aree in cui sia prevista la realizzazione di opere di interesse pubblico (ospedali, scuole, musei, caserme, centrali in genere, prefetture, municipi, teatri, serbatoi idrici, attrezzature sportive di massa, ecc.) e per le quali non è prescritta l'attuazione mediante piani esecutivi, deve essere effettuata comunque una caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati, spinta fino all'individuazione dei limiti imposti alla progettazione dalle caratteristiche del sottosuolo.

Le relative risultanze, raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un'esauriente documentazione cartografica di zonizzazione delle aree esaminate, costituiscono documentazione obbligatoria di ciascuno strumento urbanistico attuativo anche per il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per i comuni classificati sismici.

Art. 4

Strumenti urbanistici generali ed attuativi solo adottati

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono applicate dai comuni anche con riferimento agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali devono essere apportate le modifiche ritenute necessarie in relazione alle indagini svolte.

La Regione, per quanto di competenza, sospende l'esame degli strumenti urbanistici, adottati dal comune e ad essa trasmessi, fino alla data di trasmissione, da parte del comune, del provvedimento con il quale sono adottate le modifiche di cui al comma precedente ovvero viene attestato che non occorre apportare alcuna modifica.

Il decorso dei termini previsti dalla normativa in vigore rimane sospeso fino alla data di trasmissione del provvedimento di cui al comma precedente.

Art. 5

Adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti

Entro il termine di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti i comuni della Regione devono svolgere, con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti, generali ovvero attuativi, le indagini di cui ai precedenti articoli 2 ovvero 3, al fine di dare corso alle varianti conseguenti alle risultanze delle indagini stesse.

Entro il termine di cui al comma precedente il comune adotterà apposita deliberazione consiliare da inviare all'assessorato regionale competente, con allegata la documentazione delle indagini svolte da cui si evincono per sommi capi le varianti urbanistiche che si dovranno adottare nei tre mesi successivi.

Qualora il comune, sulla scorta delle indagini eseguite, non ritenga necessario dare corso a tali varianti adotterà, entro il termine di cui al primo comma, apposita deliberazione consiliare da trasmettersi, una volta resa esecutiva, unitamente alla documentazione delle indagini svolte, all'assessorato regionale competente.

Se il comune non provvede, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, a svolgere le indagini di cui ai precedenti articoli 2 e 3 ovvero a valutare, con propria deliberazione consiliare, i risultati delle indagini, la Regione può sospendere la validità dello strumento urbanistico vigente ed in tal caso si applica la disciplina in vigore per i comuni sprovvisti di strumento urbanistico.

Fino alla data di approvazione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, gli stessi restano in vigore con le modalità in essi contenute e per un periodo non superiore al termine di cui al primo comma del presente articolo, trascorso il quale gli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti restano sospesi fino a quando non si sia positivamente concluso il procedimento di indagine di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Titolo II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 FEBBRAIO 1974, N. 64

Art. 6

Ambito di applicazione

In attuazione all'art. 20 primo comma della legge 10 dicembre 1981 n. 741, i comuni compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 devono osservare le norme della presente legge ai fini della prevenzione dal rischio sismico.

Art. 7

Inizio dei lavori

L'inizio dei lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, nelle zone dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non è subordinato alla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18 primo comma della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

In sostituzione di tale autorizzazione i lavori di cui al comma precedente sono soggetti, prima del loro inizio, alla "denuncia dei lavori" da presentarsi alla sezione comuni sismici competente per territorio.

Art. 8

Denuncia dei lavori

La "denuncia dei lavori", corredata del relativo progetto esecutivo, in duplice esemplare, e completo in ogni sua parte e dettagli, deve essere redatta secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e presentata dal richiedente con l'indicazione del proprio domicilio, del nome e della residenza del o dei progettisti, del direttore dei lavori, del geologo dove occorre, del collaudatore e del costruttore o appaltatore.

Alla denuncia dovrà essere allegata una terza copia del solo progetto architettonico esecutivo ed il giornale dei lavori, in bianco e con la sola intestazione del cantiere cui si riferisce.

Gli elaborati progettuali dovranno essere firmati, oltre che dal o dai progettisti, anche dal direttore dei lavori, dall'appaltatore e dal collaudatore di cui al successivo art. 9 che, per accettazione dell'incarico, apporranno anche il timbro del rispettivo albo di categoria o professionale.

Al progetto va allegata una dichiarazione in carta legale, con firma autenticata nelle norme di legge del progettista che attesti di aver redatto il progetto, dopo aver preso esatta visione dei luoghi dove dovrà essere effettuato l'intervento, in conformità della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi decreti ministeriali.

Dovrà altresì essere allegata al progetto copia della concessione (o autorizzazione) edilizia da rilasciarsi a cura del comune previa acquisizione, ove occorra, del parere di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con l'esplicita prescrizione che prima dell'inizio dei lavori si ottemperi ai dettami della presente legge circa la denuncia dei lavori. Può far luogo alla concessione (o autorizzazione) edilizia, nei casi previsti dall'art. 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94, una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. In quest'ultimo caso occorre comunque esibire copia del parere di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove richiesto.

La Sezione, entro cinque giorni, restituirà due copie del progetto architettonico ed una copia degli allegati tecnici, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, in duplice esemplare, ed il giornale dei lavori debitamente vistato; copia del progetto architettonico e dell'attestazione di deposito, dovrà essere consegnata al comune, per i provvedimenti di competenza, a cura del committente.

E' vietato l'inizio dei lavori prima del rilascio dell'attestazione regionale dell'avvenuto deposito e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori il direttore dei lavori dovrà effettuare apposita comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, vistata dal collaudatore di cui al successivo art. 9, alla sezione comuni sismici, competente per territorio, ed al comune.

Per i manufatti edilizi da realizzarsi con strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura metallica la "denuncia dei lavori" con allegato il progetto, contenente quanto richiesto dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sostituisce il deposito qualora espressamente richiesto dal costruttore o dal committente che esegue in proprio.

Le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere previste nel progetto originario debbono seguire lo stesso iter procedimentale del progetto originario prima di dare inizio alla loro esecuzione.

Art. 9

Collaudatore e direttore dei lavori

Nei comuni classificati sismici è fatto obbligo nominare il collaudatore, oltre il direttore dei lavori, prima della denuncia degli stessi.

L'obbligo di cui al precedente comma non sussiste per le opere riguardanti interventi di recupero, ampliamenti non superiori a 200 metri cubi, trasformazioni di costruzioni esistenti, senza sopraelevazione, ed altri interventi di manutenzione straordinaria.

Nell'ambito delle rispettive competenze professionali il tecnico collaudatore deve avere non meno di 10 anni d'iscrizione all'Albo professionale; il collaudatore, nominato secondo le modalità delle norme vigenti dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima della presentazione della denuncia dei lavori, i calcoli statici e la sua firma per accettazione dell'incarico, sulla domanda e sugli elaborati di progetto, equivale a certificazione di accettazione dei calcoli stessi e di rispondenza del progetto alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi decreti ministeriali.

Il collaudatore esercita la vigilanza durante l'intero processo costruttivo dell'opera.

Nel corso di tale attività di vigilanza, il collaudatore, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, accompagnato da motivata relazione con proposte, alla sezione comuni sismici competente per territorio, che procederà ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

L'attività di vigilanza e controllo da parte del collaudatore si conclude a fine lavori con un certificato di collaudo in cui tra l'altro deve essere espressamente attestata l'avvenuta osservanza delle norme sismiche e del progetto depositato.

Per i manufatti edilizi da realizzarsi con strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura metallica il certificato di collaudo sostituisce quello dovuto in attuazione dell'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 qualora il collaudatore risponda ai requisiti professionali dettati dallo stesso art. 7 della citata legge.

Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori e fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti ed il giornale dei lavori, restituiti con vidimazione dalla sezione comuni sismici competente, datati e firmati anche dal costruttore e dal collaudatore.

Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile il direttore dei lavori, il quale è anche tenuto a visitare periodicamente ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

A struttura portante ultimata, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deve depositare alla sezione comuni sismici competente per territorio una dichiarazione con la quale si attesta l'avvenuta ultimazione della struttura portante dell'opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche vigenti e applicando le buone regole dell'arte.

Il direttore dei lavori dovrà inoltre allegare alla dichiarazione di cui sopra, dopo averli visti per accettazione, i certificati di origine dei materiali utilizzati per le strutture in muratura portante o a pannelli e, qualora si siano usati solai non gettati in opera, il certificato di origine, lo schema di calcolo e di montaggio del solaio stesso, qualsiasi sia il tipo di struttura portante.

Per i manufatti edilizi realizzati con strutture in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed a struttura metallica, la suddetta dichiarazione del direttore dei lavori, contenente anche quanto richiesto ai punti a), b) e c) dell'art. 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sostituisce la relazione finale dovuta in attuazione dello stesso art. 6 della citata legge.

Art. 10

Utilizzazione degli edifici e dei manufatti

Il certificato previsto dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, preordinato al rilascio della licenza d'uso o di abitabilità a cura delle competenti autorità è rilasciato dal responsabile del settore regionale competente, o suo delegato, solo nei casi in cui siano stati effettuati gli accertamenti diretti sul progetto, sui lavori in corso e ultimati.

Negli altri casi è sostituito dalle certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 9 della presente legge, e dal certificato di collaudo integrato dal collaudatore con la dichiarazione della perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e della presente legge.

Art. 11

Responsabilità

Il geologo, il o i progettisti, il direttore dei lavori, il costruttore e/o l'appaltatore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili per l'osservanza delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e devono operare applicando i più corretti criteri per la progettazione e la realizzazione delle costruzioni.

Il committente, il direttore dei lavori, il costruttore e/o l'appaltatore ed il collaudatore, cui compete anche la verifica dell'adeguatezza del progetto alle prescrizioni di legge, intervenendo ciascuno per le proprie competenze, devono realizzare l'opera in conformità del progetto depositato, ogni modifica strutturale dell'opera progettata sarà oggetto di variante da depositare preventivamente nel rispetto dell'art. 8 della presente legge.

Art. 12

Controlli a campione

Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il settore edilizia residenziale, avvalendosi della sezione comuni sismici competente per territorio, provvede ad effettuare controlli con metodo a campione sia sui progetti di opere che sui lavori in corso o ultimati.

Il controllo successivo sui progetti è effettuato col metodo a campione estratto casualmente tra i progetti pervenuti, a misura non inferiore al 3%.

Per i progetti ed i lavori realizzati ed eseguiti da o per conto dello Stato, della Regione, delle provincie, dei comuni od altri enti pubblici e/o territoriali aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere, la percentuale di cui al comma precedente è determinata in misura non inferiore al 2%.

Per il controllo a campione il settore edilizia residenziale si avvarrà del parere di un'apposita commissione la cui composizione e modalità di funzionamento è definita al successivo art. 14.

L'assessore regionale competente provvederà a rendere pubblici gli esiti dei sorteggi con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale Regionale.

Titolo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

Disposizioni transitorie

Le domande di autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e sulle quali non sia già intervenuto alcun provvedimento regionale, valgono come "denuncia dei lavori" ai sensi della presente legge qualora l'interessato adegui la documentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e provveda a nominare il collaudatore di cui all'art. 9.

Art. 14

Commissione tecnica

La commissione prevista dal precedente art. 12 è così composta:

Presidente:

assessore regionale competente. In sua vece il coordinatore dell'assessorato regionale competente o altro funzionario componente all'uopo designato dall'assessore.

Componenti:

due ingegneri designati dai rispettivi ordini professionali di cui uno per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia;

due architetti designati dai rispettivi ordini professionali di cui uno per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia;

due geometri designati dai rispettivi collegi professionali di cui uno per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia;

un geologo designato dal rispettivo ordine professionale;

quattro dipendenti tecnici regionali designati dall'assessore competente di cui 1 ingegnere con esperienza specifica nel campo delle costruzioni asismiche, un geologo e due geometri con esperienza specifica nelle costruzioni in muratura asismica;

un rappresentante designato dalle associazioni costruttori più rappresentative nel settore dell'edilizia.

I componenti la commissione vengono nominati con decreto dell'assessore competente.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da altro dipendente tecnico regionale dell'assessorato regionale competente designato dall'assessore.

I componenti la commissione ed il segretario durano in carica cinque anni.

Il presidente, su richiesta della commissione, per la trattazione di problemi particolarmente complessi, può invitare a partecipare alle sedute della commissione, di volta in volta, esperti estranei all'amministrazione regionale che renderanno parere sul problema per il quale viene chiesta la consulenza.

A costoro spetta un compenso disciplinato da apposita convenzione.

Ai dipendenti regionali facenti parte della commissione ed al segretario spetta, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 12/1980, il compenso per le ore di straordinario oltre l'eventuale compenso di missione, se dovuto.

Ai componenti la commissione, estranei all'amministrazione regionale spetta il compenso previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 7/1983, oltre al rimborso delle spese di viaggio nelle forme di legge e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11/1981.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

E' facoltà del presidente della commissione chiedere, agli organismi che hanno provveduto alla designazione, la sostituzione di un componente che non partecipi, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive della commissione o a più del 50% delle sedute in sei mesi.

La commissione può essere chiamata ad esprimersi sia sulle richieste di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 che su problemi inerenti il titolo III della stessa legge e su particolari casi per i quali il Presidente ritenesse utile sentire la commissione.

Art. 15

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 16

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.